PROVINCIA DI MANTOVA

Servizi e Opere del Sistema Portuale Mantovano – Navigazione

AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER INDAGINE E BONIFICA DEGLI ORDIGNI BELLICI NELLE AREE OGGETTO DI PROGETTAZIONE BANDO C.E.F. "MANTUA EAST LOMBARDY INLAND PORT DEVELOPMENT: CROSS CORRIDORS LINK", NUMERO D'AZIONE 2020- IT-TM-0046-S. CUP: G64E21004590009 CIG: …….. C.U.I. S80001070202202200006
IMPORTO: € 160.000,00

CAPITOLATO PRESTAZIONALE TECNICO

Art. 1
Oggetto del servizio

La Provincia di Mantova, è beneficiario di un cofinanziamento nell'ambito del bando C.E.F: "MANTUA EAST LOMBARDY INLAND PORT DEVELOPMENT: CROSS CORRIDORS LINK", numero d'azione 2020-IT-TM-0046-S per procedere con attività di progettazione in aree di espansione del porto e retroporto di Mantova Valdaro. Nell'ambito delle attività di progettazione ammesse a finanziamento si rende necessario procedere con l'attività di indagine e bonifica degli ordigni bellici.
Tali aree sono costituite da terreni in parte rimaneggiati per effetto di sbancamenti realizzati in anni precedenti ed altre risultano a quota compagna ancora oggetto di coltivazioni agricole.
Al fine di procedere alle attività contestuali alla progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, di ciascun lotto in progettazione, si rende necessario dare corso all'affidamento di servizi per indagine e bonifica degli ordigni bellici per i progetti del bando C.E.F: "Mantua east lombardy inland port development: cross corridors link", numero d'azione 2020- IT-TM-0046-S. CUP: G64E21004590009.
Importo del servizio € 160.000,00.

Art. 2
Normative di riferimento

Si richiamano, a titolo non esaustivo, le principali normative di riferimento:

- R.D. 18/06/31 n° 773 T.U. leggi Pubblica Sicurezza Artt.46 e 52 e s.m.i - prescrizioni di pubblica sicurezza per il maneggio, l'uso, il trasporto e la conservazione degli esplosivi,
- R.D. 06/05/40 n° 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico del 18/06/31 n°773, delle leggi di pubblica sicurezza e s.m.i.;
- Circolare del Ministero degli Interni 300/46 del 24/11/52 inerente a tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione dei treni;
- Legge n. 241 07/08/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- DPR 8/6/2001 n. 327 art.15;
- Cons. Autorità LLPP - det. Prot n 50604/01/SEGR - 27/09/2001
- D.M. Difesa - Art. 13 comma 3 - n. 25417 / 2002
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 "Codice dei contratti pubblici"
- D.Lgs.09/04/2008 n. 81 e s.m.i. - Testo Unico Sicurezza;
- D. Lgs.15/03/2010 n. 66 e s.m.i. - Codice dell'ordinamento militare;
- D. Lgs. 24/02/2012 n 20 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246"
- Circolare del Ministero della Difesa, Prot.M_D/GGEN/E5/20877/21/104/10 in data 07/12/2010;
- Legge 01/10/2012 n. 177 "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici." e s.m.i.;
- D.I. 11 maggio 2015, n.82 - Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici.
- D.lgs 81/2008 art 91 (obblighi del coordinatore per la progettazione)

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO
Capitolato B.C.M. edito dal Ministero Difesa ed. 1984 o successive (abrogato e sostituito dal Disciplinare tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre– ed 2015)

- Circolare Geniodife 196008/L –28/07/1982
- Circolare Geniodife 191645/L –28/07/1984 (Nota Esplicativa)
- Circolare Stato Maggiore Esercito n.596/184.420 –26/06/1998
- Circolare Stato Maggiore Esercito n.423/184.420 –26/06/1999
- Circolare Geniodife 125/001212/BCM/182190 –07/04/1999
- Messaggio Geniodife 125/16311/BCM/ –04/05/2000
- Circolare Geniodife 125/001212/BCM/ - 16/12/2002
- Circolare Geniodife 03437 – 08/06/2011
- Disciplinare tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre – Ministero della Difesa – ed. 2015;
- Direttiva n.001/B.TER. /2015 Bonifica bellica sistematica terrestre – Ministero della Difesa – ed. 2015
- Direttiva n.001/B.TER. /2020 Bonifica bellica sistematica terrestre – Ministero della Difesa – ed. 2020

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

- Ai sensi dell'art 4, comma 2 del D.M. 28 Febbraio 2017, è stata pubblicata la Direttiva Tecnica GENBSS 001
- ED.2020, inerente il settore della Bonifica Bellica Sistematica Subacquea, recante le nuove procedure tecnico amministrative cui attenersi per l'esecuzione del servizio di ricerca e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici.
- Ai sensi dell'art 4, comma 2 del D.M. 28 Febbraio 2017, è stata pubblicata la Direttiva tecnica GEN BST 001
- 2^ serie AA VV ED2020, inerente il settore della Bonifica Bellica Sistematica Terrestre.
- Ad integrazione del comunicato datato 3 maggio 2016, è stato pubblicato nella sezione Comunicati Bonifiche il comunicato datato 5 Ottobre 2017 con oggetto: "Precisazioni sulla differenza tra bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici e indagini geofisiche finalizzate alla valutazione del rischio bellico."

I lavori di bonifica dovranno essere eseguiti nel rispetto delle leggi dello Stato e dei regolamenti militari vigenti, e di quanto prescritto dal presente Capitolato.
Nel caso di conflitto, le prescrizioni e le disposizioni che l'amministrazione Militare competente per territorio, riterrà opportuno impartire circa l'esecuzione dei lavori di bonifica, prevarranno su quelle del presente Capitolato.

Art. 3
Luogo di svolgimento e descrizioni del servizio

Il servizio di bonifica in oggetto dovrà eseguirsi nelle aree di espansione del porto e retroporto di Mantova Valdaro come da planimetrie allegate.
I compiti della Ditta aggiudicataria inerenti il servizio di bonifica bellica sono:

- Ottenere l'autorizzazione ai fondi privati ai sensi dell'art.15 del DPR 327/2001 attraverso istanza da istruire presso l'Area LL.PP e trasporti - Servizio Unico Espropri, concessioni, pubblicità stradali e Autoparco della Provincia di Mantova.
- Bonifica Superficiale
  La Bonifica bellica superficiale consiste nelle attività di ricerca, localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100 di profondità dal piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste procedure.
  La bonifica superficiale si articolerà nelle seguenti operazioni:
- suddivisione dell'area da bonificare in "campi" delle dimensioni di m. 50x50 e successivamente in "strisce" della larghezza massima di m. 0,80;
- esplorazione mediante impiego di apposito apparato di ricerca, per "strisce" successive, di tutta

la superficie interessata passando lentamente al di sopra di essa, a non più di cm. 5 ÷ 6 di altezza;

- scoprimento degli ordigni e dei corpi metallici segnalati dall'apparato fino alla profondità di cm. 100 dal piano campagna, procedendo negli scavi di avvicinamento secondo le modalità indicate al punto "F" delle NORME GENERALI del "Disciplinare Tecnico del Ministero della Difesa.

Bonifica di Profondità

La Bonifica bellica di profondità avviene mediante trivellazione svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrati a profondità superiore a cm. 100 dal piano campagna originario. Essa deve essere sempre preceduta dalla bonifica superficiale.

La bonifica di profondità si articolerà nelle seguenti operazioni:

- suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di m. 2,80, che dovranno essere opportunamente numerati (come da schema indicato nel "Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre" del Ministero della Difesa);
- perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore. Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm. 100 dal piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale preventivamente eseguita;
- inserimento della sonda dell'apparato rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo;
- effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm. 300, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze;
- proseguimento con perforazioni progressive di cm. 200 per volta, indagando il foro con la sonda dell'apparato rilevatore come in precedenza descritto, fino al raggiungimento della quota prevista o raggiungimento di strato compatto di terreno. Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere incamiciati mediante l'impiego di tubi in PVC;
- trascrizione sul rapporto giornaliero delle attività delle operazioni di perforazione e dell'esito dei progressivi sondaggi. Fino alla profondità di ml. 3,00 dal piano di campagna.

Bonifica di Profondità

La Bonifica bellica di profondità avviene mediante trivellazione svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrati a profondità superiore a cm. 100 dal piano campagna originario. Essa deve essere sempre preceduta dalla bonifica superficiale.

La bonifica di profondità si articolerà nelle seguenti operazioni:

- suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di m. 2,80, che dovranno essere opportunamente numerati (come da schema indicato nel "Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre" del Ministero della Difesa);
- perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore. Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm. 100 dal piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale preventivamente eseguita;
- inserimento della sonda dell'apparato rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo;
- effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm. 300, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze;
- proseguimento con perforazioni progressive di cm. 200 per volta, indagando il foro con la sonda dell'apparato rilevatore come in precedenza descritto, fino al raggiungimento della quota prevista o raggiungimento di strato compatto di terreno.

Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere incamiciati mediante l'impiego di tubi in PVC;

- trascrizione sul rapporto giornaliero delle attività delle operazioni di perforazione e dell'esito dei progressivi sondaggi. Fino alla profondità di ml. 7,00 dal piano di campagna.

Scavi di accertamento

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano con connesso uso di apparati di ricerca, tali scavi sono da effettuarsi in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, sono eseguiti mediante impiego di idonei mezzi meccanici dotati di opportuni sistemi di protezione e muniti di benna liscia, che devono procedere a strati successivi, di spessore non superiore all'accertata capacità di rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da escavare, fino alla profondità interessata, con verifica del fondo scavo.
Essi sono, normalmente, finalizzati:

- all'avvicinamento ed allo scoprimento di ordigni esplosivi o di masse metalliche di qualsiasi genere segnalate dagli apparati di ricerca in ambienti ristretti che non consentono l'esecuzione di scavi a sezione aperta.

Attività da svolgere

- Affiancamento della stazione appaltante per condurre l'iter amministrativo comprendente domande, tavole tecniche e documentazione occorrente ai fini dell'ottenimento della validazione finale degli Enti competenti, compresa la predisposizione e sottoscrizione del Documento Unico di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre (DUB) come disciplinato dall'annesso III della Direttiva Tecnica GEN-BSS 001 approvata dal Ministero della Difesa in data 11/10/2017, che dovrà essere firmato dal Dirigente Tecnico BCM della ditta specializzata aggiudicataria dell'appalto.
- Redazione dell'attestato di bonifica bellica (fac-simile 3.10 in appendice I dell'annesso III della Direttiva Tecnica GEN-BSS 001) e assistenza sino all'ottenimento della validazione da parte del Ministero della Difesa. Compreso inoltre la notifica a mezzo PEC agli enti/soggetti indicati nel fac-simile 3.8 in appendice I dell'annesso III della Direttiva Tecnica GEN-BSS 001, della data di inizio e dell'elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM), dei mezzi, delle attrezzature e degli apparati di ricerca (compresi i numeri di targa/matricola) che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio BST.

- al termine delle attività di bonifica bellica, tutti i materiali e rifiuti provenienti dalle attività di bonifica dovranno essere rimossi e avviati a recupero/smaltimento a cura e spese della Ditta aggiudicataria.

Art. 4
Corrispettivo della prestazione

L'importo totale in appalto per l'affidamento del servizio di bonifica bellica sia in terra che in acqua di cui sopra corrisponde a **€ 160.000,00** (IVA esclusa) così suddiviso:

Prestazioni di servizi per bonifica bellica	€ 153.265,94
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.734,06
Importo complessivo non imponibile ai fini IVA	**€ 160.000,00**

L'importo effettivo del compenso finale sarà calcolato con l'applicazione del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria.

I prezzi, stabiliti in sede di gara, saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio.

Il compenso indicato è comprensivo di tutte le attività correlate al servizio in oggetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, in via integrativa, secondo quanto indicato nel presente Capitolato, compresi gli adempimenti non specificatamente dettagliati ma comunque necessari all'esecuzione del servizio nell'interesse dell'Amministrazione.

Nel caso di risoluzione del contratto d'appalto del servizio a termine delle vigenti disposizioni, spetterà alla Ditta aggiudicataria il corrispettivo dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo

delle prestazioni eseguite, senza maggiorazioni per incarico parziale.

Nel caso si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento delle lavorazioni, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del valore di appalto alle stesse condizioni contrattuali.

Art 5

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione del servizio di bonifica

Le opere in affidamento si intendono comprensive di:

- Predisposizione del progetto di bonifica bellica
- Supporto necessario per l'istruzione della pratica di autorizzazione presso il 5° Reparto Infrastrutture – Ufficio BCM di Padova nonché la redazione della Dichiarazione di Garanzia e il supporto al personale dell'ufficio BCM in fase di sopralluogo di verifica in cantiere.
  - Redazione del Piano Operativo di Sicurezza
  - Repertazione degli eventuali ordigni rinvenuti e consegna alle competenti Autorità
  - Redazione della Dichiarazione di Garanzia al termine delle attività
  - Richiesta e svolgimento del sopralluogo di collaudo da parte delle A.M. competenti con supporto al personale incaricato.

L'Impresa dovrà:

- notificare l'inizio del servizio con congruo anticipo;
- comunicare i vari stati di avanzamento del servizio relativi all'attività di ricerca onde consentirne tempestivi controlli di competenza;
- trasmettere, prima dell'inizio del servizio, l'elenco di tutto il personale brevettato e non, che sarà impiegato nel servizio stesso indicando le generalità ed il domicilio di ciascuno e, per gli specializzati B.C.M. (Bonifica Campi minati), il numero e data di scadenza dei relativi brevetti, nonché copia fotostatica del brevetto stesso;
- segnalare tempestivamente assunzioni, licenziamenti, trasferimenti e ogni altra variazione riferita al personale;
- comunicare sollecitamente il rinvenimento di tutti gli ordigni esplosivi, di qualsiasi genere e natura (anche alla stazione dei Carabinieri competente territorialmente);
- curare la tenuta del diario dei lavori;
- curare la tenuta dei registri del personale, degli attrezzi e degli ordigni;
- specificare sul diario dei lavori il tipo di apparato rilevatore usato e le modalità di impiego usate;
- mettere, a sue spese, a disposizione degli Organi preposti al controllo, autovettura con relativo autista per sopralluoghi al cantiere, limitatamente alla durata del servizio e con esclusivo riguardo allo specifico servizio, ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Successivamente alla conclusione dello specifico servizio l'Impresa Specializzata si obbliga altresì a fornire autovettura e conducente per le operazioni successive a carico del personale dell'Ufficio BCM finalizzate al rilascio del verbale di constatazione.

Durante l'esecuzione del servizio il personale militare Ufficio BCM di riferimento, ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo.

A tal fine, i soggetti incaricati potranno, tra l'altro, assistere agli interventi, effettuare controlli, richiedere l'effettuazione di prove, il tutto a carico della Ditta incaricata.

La vigilanza comunque effettuata dall'Ufficio Militare non esclude o riduce la responsabilità della Ditta specializzata per la regolare esecuzione del servizio di bonifica e quella per danni, diretti o indiretti, comunque causati.

Al termine del servizio di bonifica l'Impresa specializzata alla bonifica dovrà rilasciare in duplice copia in bollo dichiarazione di garanzia e responsabilità allegando le planimetrie da cui risultino evidenziate e quantificate le aree bonificate, mediante colorazioni diverse secondo gli articoli di bonifica applicati all'esecuzione degli interventi. Tale dichiarazione dovrà pervenire entro e non oltre 20 giorni dalla data di compimento del servizio cui afferisce e dovrà accompagnare la richiesta di verbale di constatazione.

Le aree soggette a bonifica non possono essere utilizzate finché la DGM non abbia provveduto ad effettuare i necessari accertamenti per il rilascio del verbale di constatazione. L'Impresa affidataria del servizio di bonifica da ordigni bellici, qualora ne fosse provata la negligenza nell'esecuzione della bonifica, sarà tenuta a ripetere le operazioni di bonifica a proprie spese.
La ditta è obbligata a fornire per tutta la durata dell'appalto le maestranze necessarie per l'esecuzione del servizio di bonifica oggetto di affidamento. Il servizio di bonifica deve essere eseguito con tutte le particolari precauzioni intese ad evitare danni alle persone ed alle cose, osservando a tale scopo le vigenti disposizioni, le norme tecniche di esecuzione e le prescrizioni contenute nel **Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 3 dell'allegato XV del DLgs81/08, che dovrà essere predisposto dalla ditta aggiudicataria prima della esecuzione del servizio**. Essa dovrà altresì garantire l'assistenza continua durante l'esecuzione del servizio da parte di un responsabile, dotato della necessaria competenza tecnica, il cui costo deve intendersi incluso nell'offerta economica. Le attrezzature utilizzate per l'esecuzione del servizio dovranno essere tecnicamente adeguate agli interventi da eseguire e corrispondere ai requisiti della normativa in materia di antinfortunistica.

La ditta si obbliga a provvedere, a propria cura e spese sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la più completa sicurezza delle condizioni di esecuzione del servizio e dei relativi luoghi nonché garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette agli interventi e dei terzi estranei onde evitare danni materiali di qualsiasi natura. La ditta rimane in ogni caso il solo responsabile dei danni di qualunque natura ascrivibili in qualsiasi modo al suo operato. Attorno alle zone da bonificare dovranno essere adeguatamente collocati appositi cartelli indicatori di pericolo ed eventuali sbarramenti; all'occorrenza, la ditta dovrà richiedere, alle competenti Autorità, l'emanazione di speciali provvedimenti per disciplinare il transito nelle zone da bonificare e nelle loro adiacenze. Tali provvedimenti saranno applicati scrupolosamente e diligentemente, in modo da consentire e garantire l'esecuzione in forma razionale del servizio.

Art. 6
Termini per l'espletamento del servizio

La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere le attività preliminari alla bonifica bellica di cui all'art. 3 del presente Capitolato entro 160 (centosessanta) giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di ricezione dello specifico ordine di esecuzione del servizio da parte della Provincia di Mantova.
CRONOPROGRAMMA IN DETTAGLIO
I lavori potranno iniziare dopo l'acquisizione del Nulla Osta da parte dell'Autorità Militare prevedendo questa tempistica per l'espletamento di tutte le attività burocratiche ed esecutive:
- 10 gg. per la redazione del DUB (Documento Unico di Bonifica) in collaborazione con la Committente e sottoscritto dalla stessa per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Militare;
- 18 gg. per il rilascio del Nulla Osta a procedere;
- Esecuzione e completamento del servizio di bonifica superficiale che, in condizioni ottimali, possiamo prevedere in 18 gg. lavorativi;
- Esecuzione e completamento del servizio di bonifica di profondità fino alla quota di m. – 300 dal p.d.c. che, in condizioni ottimali, possiamo prevedere in 38 gg. lavorativi;
- Esecuzione e completamento del servizio di bonifica di profondità fino alla quota di m. – 700 dal p.d.c. che, in condizioni ottimali, possiamo prevedere in 28 gg. lavorativi;
- Esecuzione degli scavi di accertamento che, in condizioni ottimali, possiamo prevedere in 16 gg. lavorativi;
- 10 gg. per la redazione della documentazione necessaria alla richiesta di collaudo da parte dell'Autorità Militare sempre in collaborazione con la Committente e sottoscritto dalla stessa;
- 22 gg. per l'effettuazione del collaudo da parte dell'Autorità Militare.

Le fasi operative dell'intervento di bonifica bellica di cui all'art.3, dovranno avere inizio entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Provincia di Mantova dell'avvenuto rilascio del relativo Nulla Osta e Prescrizioni da parte dell'Amministrazione Militare (5° Rep. Infrastrutture Padova Ufficio BCM).
Il tempo di esecuzione del servizio di bonifica è stimato dalla stazione appaltante in 160 giorni, fatte salve eventuali proroghe disposte in corso di esecuzione dal Direttore per l'esecuzione del contratto.
Al termine della scadenza dei giorni previsti la Ditta aggiudicataria dovrà produrre la "Dichiarazione di garanzia" che sarà inviata agli enti competenti per la richiesta di effettuazione delle previste verifiche di collaudo ed il rilascio del certificato di avvenuta bonifica.
Qualora si verificassero rallentamenti delle operazioni non imputabili alla Ditta aggiudicataria, questi trasmetterà formale comunicazione al Direttore per l'esecuzione del contratto del prolungarsi delle operazioni e delle relative cause, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni.

Nel caso di ritardi attribuibili alla Ditta aggiudicataria, il Direttore per l'esecuzione del contratto assegnerà un termine non superiore a 15 giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali potrà proporre all'Amministrazione Provinciale la revoca dell'affidamento ferma restando la responsabilità del suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza e l'applicazione delle penali.

Art. 7
Comunicazioni tra le parti contraenti

Le comunicazioni con la stazione appaltante dovranno avvenire a mezzo pec al seguente indirizzo provinciadimantova@legalmail.it
La Ditta aggiudicataria è tenuta a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di competenza del Direttore per l'esecuzione del contratto e di cui abbia bisogno per l'esecuzione del servizio. Il Direttore per l'esecuzione del contratto, valutata la procedibilità della richiesta e nel termine massimo di giorni 7 (fatto salvo la comunicazione di un termine superiore per oggettive e motivate ragioni) consegnerà quanto richiesto.
Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
La Ditta aggiudicataria deve in particolare segnalare tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non siano di sua competenza ma che possano interferire con il servizio o condizionarlo.

Art. 8
Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo al termine delle fasi operative dell'intervento di bonifica bellica con la ricezione della comunicazione dell'avvenuto rilascio del relativo Nulla Osta e

Prescrizioni da parte dell'Amministrazione Militare (5° Rep. Infrastrutture Padova Ufficio BCM). La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

2. La garanzia fideiussoria definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria definitiva di cui al presente articolo deve essere conforme allo schema tipo 1.2 previsto nell'allegato A del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022 n.193. Prima della formale sottoscrizione del contratto, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante la scheda tecnica 1.2 contenuta nell'Allegato B del citato d.m.193/2022.
3. La cauzione e costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
4. Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'operatore aggiudicatario per la quale la garanzia è prestata.
5. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
6. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
7. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
8. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
9. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia

di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 9
Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 9 è ridotto:
a) del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
b) del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
c) del 15%, anche cumulabile con le riduzioni a) e b), per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
2. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato

Art. 10.
Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

La Ditta aggiudicataria risponderà sia dei danni diretti che di quelli indiretti connessi allo svolgimento della sua attività, compresi quelli che dovessero derivare all'Amministrazione aggiudicatrice a causa di inadempienze, totali o parziali, al contratto di affidamento delle prestazioni in oggetto e di prescrizioni vincolanti che disciplinano l'esecuzione delle prestazioni medesime, anche sotto forma di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni stesse.
La Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una polizza assicurativa, con massimale non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi dipendenti dalla esecuzione del servizio, qualunque sia la loro causa. Tale polizza dovrà anche prevedere la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi. La durata di detta polizza assicurativa dovrà coprire l'intero periodo contrattuale.
La Ditta aggiudicataria:
a) sarà comunque tenuta a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato;
b) è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
c) è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente.
La Provincia di Mantova è dunque esonerata da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa di riferimento.

Art.11
Sicurezza

Si evidenzia che l'area oggetto di bonifica è interessata, nel lato sud nell'area catastalmente identificata al Foglio 61, mapp. n.352, n.54, n.353, dal passaggio di un metanodotto interrato (si veda l'elaborato grafico " Rilievo generale dell'area")

In materia di sicurezza la Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- il servizio di bonifica deve essere eseguito con tutte le particolari precauzioni intese ad evitare danni alle persone ed alle cose, osservando a tale scopo le vigenti disposizioni, le norme tecniche di esecuzione e le prescrizioni contenute nel Piano Operativo di sicurezza.

- nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto, anche in regime di subappalto, il personale occupato dalla Ditta appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività;

- il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi, con particolare riferimento ai costi derivanti dalla rigida applicazione del Piano di Sicurezza sostitutivo e dei disposti del d. Lgs. 81/2008;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto;

- la messa a disposizione e l'uso dei DPI necessari a tutti i lavoratori coinvolti nel servizio in oggetto, nonché la messa a disposizione dei medesimi a tutti i visitatori autorizzati (DD.LL., coordinatori, rappresentanti dei lavoratori, addetti alle ispezioni).

Art. 12
Piano Sicurezza sostitutivo

Il servizio di bonifica deve essere eseguito con tutte le particolari precauzioni intese ad evitare danni alle persone ed alle cose, osservando a tale scopo le vigenti disposizioni, le norme tecniche di esecuzione e le prescrizioni contenute nel Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 3 dell'allegato XV del DLgs81/08, che dovrà essere predisposto dalla ditta aggiudicataria prima della esecuzione del servizio. Essa dovrà altresì garantire l'assistenza continua ai lavori da parte di un responsabile, dotato della necessaria competenza tecnica, il cui costo deve intendersi incluso nell'offerta economica. Le attrezzature utilizzate per l'esecuzione del servizio dovranno essere tecnicamente adeguate agli interventi da eseguire e corrispondere ai requisiti della normativa in materia di antinfortunistica.
L'aggiudicatario del servizio si obbliga a provvedere, a propria cura e spese sotto la propria responsabilità, a tutte le misure occorrenti per garantire la più completa sicurezza del servizio e dei luoghi durante l'esecuzione dello stesso per l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura. La ditta rimane in ogni caso il solo responsabile dei danni di qualunque natura ascrivibili in qualsiasi modo alla sua condotta. Attorno alle zone da bonificare dovranno essere adeguatamente collocati appositi cartelli indicatori di pericolo ed eventuali sbarramenti.

Art. 13
Documentazione inerente l'appalto

Fanno parte integrante della documentazione, oltre al presente Capitolato speciale, i seguenti elaborati:

- Computo metrico estimativo;
- Tavola delle superfici;
- Planimetria catastale;
- Planimetria 4 lotto;
- Planimetria Piattaforma ferro/gomma.

Art. 14
Inadempienze dell'aggiudicatario e penali

La Ditta aggiudicataria non può in nessun caso sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui insorgessero controversie con la Provincia di Mantova. La sospensione del servizio per decisione unilaterale della Ditta, costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per l'ultimazione del servizio, di cui al precedente articolo 7, pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'aggiudicatario esegua il servizio in modo difforme o parziale dalle disposizioni stabilite nel presente Capitolato.
Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, la stazione appaltante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.
Qualora si verificassero delle inadempienze contrattuali, l'Ente diffiderà l'aggiudicataria all'adempimento a mezzo pec, entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto, procedendo nei confronti della ditta alla determinazione dei danni eventualmente sofferti.
Tutte le clausole del presente Capitolato sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto o di fatto, con le suddette modalità. Per il rimborso delle spese, il risarcimento dei danni e il pagamento delle penalità, la Provincia potrà detrarre, a propria discrezione, le somme spettanti dalle fatture rimesse dalla ditta aggiudicataria o incamerare la cauzione.
A fronte di risoluzione per causa imputabile alla ditta aggiudicataria, quest'ultima sarà esclusa dal partecipare a gare per analoghi servizi per anni cinque dalla data di risoluzione del contratto.

Art. 15
Risoluzione per inadempimento

Ai fini della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del Codice dei contratti.
In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione affidata.
In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di eventuali ulteriori danni. In ogni caso, si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il

contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) nel caso di procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore;
b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;
d) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) difformità nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto indicato dal presente Capitolato;
f) violazione del divieto di interruzione del servizio;
g) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
h) grave ritardo nel servizio che abbia comportato gravi difficoltà per l'Amministrazione Provinciale;
i) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
j) qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
k) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
l) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
m) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;
n) per grave violazione degli oneri, obblighi e adempimenti espressamente disciplinati dal presente Capitolato;
o) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 10% dell'importo netto del contratto;
p) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

Nelle predette circostanze l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

Art. 16
Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)

L'Amministrazione per il presente appalto nomina il Direttore dell'esecuzione, al quale verranno assegnati i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del servizio.

Ai sensi dell'art.102, c.1 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., il Responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione se le due figure risultano distinte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.101 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., ha il compito di verificare che il servizio venga eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Nel caso di difformità del servizio alle condiizoni contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede

di affidamento, il Direttore dell'esecuzione provvederà all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto nei termini e con le modalità stabilite dal presente Capitolato, previa relazione particolareggiata.

Art. 17
Cessione e/o fusione di azienda

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18
Divieto di cessione del contratto e del credito. Subappalto

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione.
È altresì vietato cedere in tutto o in parte, i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.
Nel caso la Ditta Aggiudicataria intenda affidare in subappalto nei limiti previsti dalla legge il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale, è tenuta a presentare, in sede di offerta, una dichiarazione ai sensi D. Lgs. 50/2016.
Resta inteso che l'eventuale affidamento del servizio in subappalto non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente Capitolato Speciale d'appalto, essendo essa l'unica e sola responsabile, verso la Provincia, della buona riuscita del servizio.
Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente in materia, l'Appaltatore dovrà rispondere, sia verso la Provincia che verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del presente Capitolato compiute dalla Ditta subappaltatrice.
In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

Art. 19
Esecuzione per stralci. Fatturazione e pagamenti

Considerata la vastità dell'area da sottoporre a bonifica bellica, pari ad una superficie di mq 567.161 (Tot. Area 636.161 mq – area asfaltata 69.000 mq), prima dell'inizio del servizio la Provincia di Mantova, previo accordo con la DGM, potrà chiedere, senza ulteriori oneri aggiuntivi, che l'attuazione degli interventi avvenga per stralci (max 3 stralci – superficie minima 100.000 mq). In tale caso, le modalità di fatturazione e pagamento saranno riferite ad ogni singolo stralcio.
La fatturazione ed i relativi pagamenti saranno effettuati in due fasi:
FASE 1: al termine della bonifica superficiale, verrà liquidato l'importo sostenuto per l'esecuzione della bonifica superficiale tenendo conto degli interventi effettuati e contabilizzati.
FASE 2: il saldo sarà corrisposto al momento della ricezione da parte della Provincia di Mantova del certificato di avvenuta bonifica da parte del Genio Militare a seguito di collaudo previsto dalla normativa vigente.
Il pagamento sarà effettuato dall'Amministrazione Provinciale sulla base delle fatture emesse dal soggetto aggiudicatario. Il pagamento della fornitura sarà disposto dalla Provincia mediante mandato, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.., previa presentazione di regolare fattura, da intestare a:
PROVINCIA DI MANTOVA
Via Principe Amedeo 32
46100 MANTOVA
C.F. 80001070202
Partita I.V.A. 00314000209

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, al Protocollo Generale della Provincia di Mantova, sul conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
L'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica della corretta esecuzione del servizio.
Dal 31 marzo 2015 la Provincia di Mantova non accetta fatture in formato cartaceo e pertanto dovrà essere emessa fattura elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.
La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati:
Nome ufficio: Uff-eFatturaPA
CODICE UNIVOCO UFFICIO da riportare nella fattura elettronica: UF1CP9
L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".
Sul sito dell''IPA (indice delle pubbliche amministrazioni) all'indirizzo www.indicepa.gov.it è possibile trovare l'elenco dei riferimenti univoci degli enti pubblici, che i fornitori della PA dovranno utilizzare per emettere correttamente la fattura elettronica.
Il Codice Univoco Ufficio è infatti un'informazione obbligatoria della fattura elettronica che identifica in modo univoco ciascuna PA e consente al sistema di interscambio (SDI) di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario (PA). Altre informazioni sono consultabili sul sito www.fatturapa.gov.it
Inoltre, nei campi descrittivi la fattura dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per la registrazione.
Perciò, ferme restando le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR n. 633/72 e dall'art. 191 del Tuel, le fatture relative alla fornitura in questione dovranno riportare le informazioni sottoindicate:
Servizi e Opere del Sistema Portuale Mantovano – Navigazione
Determina n. ____ del ____
Capitolo/Impegno di spesa.
CIG
IBAN del Conto Dedicato
Scadenza del pagamento
Per effetto di quanto disposto dall'art.1, c.629, lett.b), della L.n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha introdotto l'art.17-ter al DPR 633/1972, (c.d. split payment), l'I.V.A. relativa alle fatture emesse verrà versata direttamente dalla Provincia di Mantova destinataria delle fatture stesse. Di conseguenza, le fatture dovranno riportare la seguente dicitura "IVA da versare a cura della Provincia di Mantova ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".
Ogni fattura emessa senza l'autorizzazione da parte della Provincia o relativa a forniture non esplicitamente ordinate dalla stessa, non verrà compensata in alcun modo e sarà restituita.
Il pagamento delle fatture è subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del D.L. n.69/2013 come convertito dalla legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all'accertamento, da parte dell'amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'art. 105, del D. Lgs. 50/2016, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 20
Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, la stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora "Autorità Nazionale Anticorruzione", di seguito "A.N.AC.") n. 4 del 7 luglio 2011.

L'appaltatore sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'appaltatore dedicato/i.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'impresa che sia venuta a conoscenza dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla vigente normativa, è tenuta all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, dandone contestuale informazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale per il governo territorialmente competente.

Art. 21
Contratto, spese contrattuali, imposte e tasse

Il contratto è stipulato a pena di nullità, in modalità elettronica, con scrittura privata con firma autenticata a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

La Provincia si riserva di far iniziare il servizio nelle more della stipulazione del contratto d'appalto.

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente

connessi all'esecuzione delle prestazioni;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

e) sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

f) a carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto;

g) il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 22
Proprietà degli elaborati

Gli elaborati diventeranno di proprietà dell'Amministrazione Provinciale solo dopo l'avvenuto pagamento degli onorari, fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d'autore. Il soggetto incaricato non potrà utilizzare per sé, ne fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'affidamento, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione committente.

Art. 23
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento al D.Lgs.50/2016, alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 24
Controversie

Per qualsiasi controversia insorga fra le parti è competente, in deroga ad ogni altro Foro, quello di Mantova. Si esclude il ricorso al collegio arbitrale.

Art. 25
Tutela dei dati personali

L'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, l'affidamento comporta in capo all'appaltatore l'assunzione del ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio, effettuato per conto della Provincia di Mantova quale titolare del trattamento, previa valutazione da parte della Provincia medesima di quanto previsto dalla normativa europea in materia (citato Regolamento UE/2016/679).
Nel caso in cui l'appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la stazione appaltante diffiderà l'appaltatore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la stazione appaltante, in ragione della gravità, potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.